CAMERA DEI DEPUTATI N. 1326

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAOLA MARTINELLI

Ordinamento della professione di tecnico diplomato in ingegneria e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 27 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il recente adeguamento del sistema universitario nazionale (con la sola laurea) a quello europeo a più livelli e la conseguente istituzione del titolo accademico intermedio a durata triennale anche nelle facoltà di ingegneria impone un intervento del legislatore per regolare il destino professionale di tali neodiplomati.

A tale regolamentazione si intende provvedere con la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 è riconosciuta la nuova professione di tecnico diplomato in ingegneria che può essere esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma universitario in ingegneria di durata triennale e la successiva abilitazione all'esercizio professionale superando un apposito esame di Stato.

La definizione del contenuto della nuova professione è demandata, dall'articolo 2, ad un decreto, da emanare entro sei mesi, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Tre sono gli elementi fondamentali che devono caratterizzare la nuova figura professionale.

Il primo è costituito dal profilo del diplomato di cui la produzione, i servizi e le professioni hanno bisogno, individuato in un tecnico di buona preparazione, qualificato per affrontare i problemi tecnico-industriali nell'immediato, capace di recepire ed utilizzare l'innovazione.

Il secondo riguarda la formazione a supporto del profilo tracciato. A questo scopo il diplomato deve possedere una cultura fisico-matematica di buon livello,

prevalentemente orientata agli aspetti applicativi, una formazione ingegneristica a livello di settore ed una preparazione professionale basata su una ragionevole specializzazione.

Il terzo è essenzialmente didattico. Si riferisce al conseguimento del diploma in tre anni effettivi ed alla preparazione del diplomato per un suo inserimento quasi immediato nel mondo del lavoro.

Impieghi tipici della professionalità del diplomato sono ritenuti ad esempio: l'esercizio e la manutenzione nella fabbrica, le attività tecniche di esercizio nelle aziende di servizi, la progettazione esecutiva di prodotti e di processi, l'installazione ed il collaudo di sistemi complessi, la progettazione esecutiva di dettagli, la direzione di cantiere, la valutazione di offerte, computi e stime, l'esercizio delle attività di controllo ambientale e di qualità, le prove ed i controlli di accettazione di materiali, l'esecuzione delle verifiche tecniche, eccetera.

Il successo di tale prospettiva richiederà, ovviamente, chiarezza e comprensione delle diversità sostanziali fra il diploma universitario in ingegneria, la laurea in ingegneria ed il diploma conseguito presso gli istituti tecnici.

Ingegneri e diplomati universitari avranno in comune l'istituzione formativa superiore (facoltà di ingegneria) nonché una fondamentale base legislativa comunitaria rappresentata dalla direttiva generale sui titoli 89/48/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988.

I diplomati universitari e quelli degli istituti tecnici seguiranno invece percorsi formativi tra loro incommensurabili; i secondi, poi, sono regolati dalla direttiva sui titoli 92/51/CEE, del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa alla formazione di livello inferiore alla precedente (in Italia quello della scuola secondaria).

Nell'articolo 3 è prescritto il carattere specificatamente professionale che dovrà avere l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale, che dovrà essere preceduto da un tirocinio della durata di due anni.

L'articolo 4 istituisce, presso ogni ordine provinciale degli ingegneri, un separato albo professionale, diviso in tre settori, articolati in sezioni per i tecnici diplomati in ingegneria che abbiano conseguito la relativa abilitazione professionale, con le ulteriori specificazioni relative alla incompatibilità con l'iscrizione ad altri albi professionali ed alla facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio nazionale.

Ciò consentirebbe, altresì, l'inclusione in tali albi specialistici dei diplomati in ingegneria appartenenti ai Paesi comunitari dove i cicli brevi costituiscono la regola e che, in ogni caso, non devono avere la possibilità di entrare in un albo come quello degli ingegneri italiani, che è certamente di misura troppo ampia per chi non sia passato attraverso lunghi studi universitari.

Nell'articolo 5 sono definite le disposizioni per assicurare la rappresentanza dei tecnici diplomati in seno ai consigli nazionali degli ordini provinciali ed al consiglio nazionale degli ingegneri.

L'articolo 6 estende ai tecnici diplomati in ingegneria le norme vigenti per gli ingegneri in materia di deontologia professionale e di giudizi disciplinari.

Seguono due norme transitorie (articoli 7 e 8) intese ad assicurare da un lato la più sollecita integrazione della composizione dei consigli degli ordini e del consiglio nazionale e, dall'altro, l'espletamento urgente dell'esame di Stato, essendo il conseguimento dell'abilitazione professionale condizione assolutamente necessaria ed indispensabile per l'iscrizione all'albo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È riconosciuta la professione di tecnico diplomato in ingegneria che è esercitata da coloro che sono in possesso del diploma universitario di ingegneria con durata triennale e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

ART. 2

1. Formano oggetto della professione di tecnico diplomato in ingegneria le attività che saranno specificate distintamente per ciascuna sezione dell'albo di cui all'articolo 4 con decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 3.

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale hanno carattere specificamente professionale.

2. I relativi programmi e le norme concernenti lo svolgimento degli stessi sono determinati con decreto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

3. Per sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di tecnico diplomato in ingegneria in uno qualsiasi dei settori di cui all'articolo 4, occorre avere svolto un periodo di tirocinio, della durata di almeno due anni, presso un ingegnere

iscritto all'albo professionale ovvero presso enti pubblici o privati che espletino attività ingegneristica nel settore prescelto.

4. Le modalità di iscrizione all'albo dei praticanti e le modalità di svolgimento del tirocinio nonché la tenuta dei relativi registri da parte degli ordini provinciali degli ingegneri saranno disciplinati dalla direttiva che il consiglio nazionale degli ingegneri deve emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Presso ogni ordine degli ingegneri è istituito un separato albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso del diploma universitario di ingegneria con durata triennale e dell'abilitazione di cui all'articolo 1.

2. L'albo professionale è articolato in tre settori, civile, industriale e dell'informazione, analogamente a quello degli ingegneri laureati e nell'ambito di ciascun settore è suddiviso in sezioni, ognuna corrispondente ad un corso di diploma universitario.

3. L'iscrizione all'albo è incompatibile con la iscrizione ad altro albo professionale. Il tecnico diplomato in ingegneria iscritto all'albo professionale ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 5.

1. La composizione dei consigli direttivi degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'albo dei tecnici diplomati in ingegneria.

2. La composizione di cui al comma 1 è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'albo dei tecnici diplomati in ingegneria oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila

nuovi iscritti per il consiglio nazionale degli ingegneri, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.

3. Qualora nel consiglio direttivo dell'ordine o nel consiglio nazionale non risulti eletto un numero di iscritti nell'albo dei tecnici diplomati in ingegneria almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma 2, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'albo degli ingegneri subentrano di diritto gli iscritti nell'albo dei tecnici diplomati in ingegneria che hanno conseguito il maggior numero di voti.

4. Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

ART. 6.

1. La normativa vigente per gli ingegneri in materia di deontologia professionale e di giudizi disciplinari si applica, in quanto compatibile, anche ai tecnici diplomati in ingegneria.

ART. 7.

1. Nella prima attuazione della presente legge il consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri provvede alla iscrizione dei tecnici diplomati in ingegneria per la prima formazione dell'albo professionale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'ordine provinciale degli ingegneri convoca l'assemblea degli iscritti all'albo dei tecnici diplomati in ingegneria, la quale provvede alla elezione dei componenti del consiglio di cui all'articolo 5, con le modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 i consigli provinciali degli ordini eleggono i due componenti del consiglio nazionale appartenenti all'albo dei tecnici diplomati in ingegneria, con le modalità di cui al citato decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944.

ART. 8.

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3 e degli adempimenti di cui all'articolo 7, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici per gli esami di Stato sono stabiliti con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli esami di Stato sono comunque fissati entro i successivi sessanta giorni.